

**STATUTO della Associazione denominata
CAMERA PENALE DEGLI AVVOCATI DI COMO E LECCO.**

ART. 1 – FINALITA' E SEDE - L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha durata illimitata.

L'Associazione persegue i seguenti scopi: a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica; b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali; c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa; d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire l'indipendenza e l'autonomia della giurisdizione; e) vigilare sulla corretta applicazione della legge; f) affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo. Stante l'assenza di finalità di lucro, essa non patrocina e nemmeno veicola, con qualsiasi forma di pubblicità, eventi formativi, o, in genere, didattici, da cui sia previsto derivino compensi in favore di componenti del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha sede presso lo studio professionale del presidente pro-tempore.

Il perseguimento dello scopo individuato al punto 3) dell'atto costitutivo sarà attuato attraverso le seguenti disposizioni.

ART. 2 - REQUISITI DEGLI ASSOCIATI - Possono essere ammessi all'Associazione, a giudizio del Consiglio Direttivo, gli avvocati Iscritti negli Albi Professionali di Como e Lecco e altri Fori, i quali esercitino con continuità la professione in campo penale. Possono altresì essere ammessi gli iscritti da almeno un anno all'Albo dei praticanti. I requisiti per l'ammissione e la permanenza nell'Associazione sono costituiti, altresì, da sufficiente competenza nell'ambito penale e da adeguata correttezza professionale. Qualora non sussista al momento dell'iscrizione, uno dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibera, previa audizione dell'interessato, di non accogliere l'iscrizione. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima Assemblea successiva alla valutazione del Direttivo la sua richiesta di iscrizione. L'Assemblea decide, in tal caso, a maggioranza dei presenti.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo ravvisi che i requisiti di cui sopra possano essere venuti meno successivamente all'iscrizione, provvede alla segnalazione al Collegio dei Probiviri di cui

all'art. 17 per le decisioni di competenza.

ART. 3 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI - L'appartenenza alla Camera Penale ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie nonché impegna gli aderenti a operare con professionalità e nel rispetto della deontologia.

ART. 4 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE - Organi della Associazione sono: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente e) il Segretario e Tesoriere, f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 5 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI - L'Assemblea ordinaria degli associati deve essere convocata almeno una volta all'anno da parte del Presidente, unitamente al Segretario. Può essere tenuta anche telematicamente in via esclusiva o in forma mista (di presenza e telematica), essendo estesa questa facoltà anche a ogni operazione di voto demandata all'assemblea. Essa: a) delibera sulla relazione anche programmatica del Presidente e sugli argomenti all'ordine del giorno; b) approva i bilanci preventivi e consuntivi; c) stabilisce l'ammontare delle quote sociali e le modalità di riscossione; d) elegge ogni triennio, a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo; e) delibera su quanto contemplato dall'art. 2 e dall'art. 8; f) elegge ogni quinquennio, a scrutinio segreto, i membri del Collegio dei Probiviri; g) nomina i delegati per il Congresso dell'Unione Camere Penali Italiane, nonché i sostituti di essi in numero pari a quello dei delegati nominati.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA - L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente, unitamente al Segretario, ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 10% degli associati. Può essere tenuta anche telematicamente in via esclusiva o in forma mista (di presenza e telematica), essendo estesa questa facoltà anche a ogni operazione di voto demandata all'assemblea.

ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - Partecipano con diritto di voto all'Assemblea tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote sociali. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice, salvo quanto previsto dall'art. 8. Non sono ammesse deleghe. Per le votazioni relative a persone ed all'elezione delle cariche sociali sarà adottato lo scrutinio segreto.

ART. 8 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è l'unico organo competente a modificare lo statuto dell'Associazione, a trasformare lo stato giuridico, con deliberazione a maggioranza dei due terzi degli Associati presenti ed a scioglierla, con deliberazione a maggioranza dei due terzi degli Associati iscritti. In caso di scioglimento l'Assemblea

deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio. Le delibere dell'Assemblea debbono essere rese pubbliche preferibilmente mediante pubblicazione on-line ed invio ai soci a mezzo mail entro il termine ordinatorio di sette giorni. Il Presidente ha il compito di direzione dell'Assemblea e di controllo delle operazioni di voto.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con scrutinio segreto ed è composto da sette membri di cui almeno quattro del Foro di Como e almeno due del Foro di Lecco. Sono eleggibili i soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, iscritti da almeno 1 anno alla Camera Penale, in regola con il pagamento della quota sociale e che abbiano comunicato per iscritto (a mezzo fax o e-mail) la propria candidatura alla Segreteria della Camera Penale entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente la data prevista per le elezioni.

La convocazione dell'assemblea verrà effettuata almeno 30 giorni prima della data delle elezioni. Le elezioni dovranno essere tenute almeno sette giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. I predetti termini sono, comunque, da ritenersi ordinatori con l'unico limite perentorio che le elezioni debbano essere tenute prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

Le votazioni, cui procede l'Assemblea, si svolgono presso due seggi elettorali: uno in Como ed uno in Lecco con possibilità per i soci di votare indifferentemente presso l'uno o l'altro seggio. Ciascun partecipante all'Assemblea può esprimere fino a sette preferenze.

Hanno diritto di voto solo i soci che si siano iscritti per la prima volta almeno sei mesi prima dalla data delle elezioni con regolare versamento della quota associativa nel medesimo termine ed i soci che abbiano rinnovato l'iscrizione effettuando il versamento della quota associativa entro e non oltre il giorno 15 del mese in cui si svolgono le elezioni relative all'anno solare in cui si svolgono le elezioni (o entro il giorno 15 del mese precedente ove le elezioni vengano fissate nella prima metà del mese) e siano in regola con il versamento della quota associativa riferita all'anno solare precedente.

Non sono ammessi voti per delega.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo risulteranno eletti gli Associati che avranno riportato il maggior numero di suffragi sommando in modo indifferenziato i voti conseguiti da ciascun candidato nei due seggi di Como e di Lecco. In caso di egual numero di suffragi prevarrà l'anzianità di iscrizione all'Albo o ai Registri Professionali. L'Elezione verrà gestita dalla Commissione Elettorale come prevista nell'articolo successivo. In caso di dimissioni o di impossibilità ad esercitare il mandato da parte di uno o più membri, con un massimo di tre, subentreranno nella carica di consigliere i primi dei non eletti dello stesso Foro

di appartenenza del Consigliere dimissionario o impossibilitato ad esercitare il mandato. In caso di assenza di non eletti riferibili a tale Foro, si procederà a elezione del membro o dei membri sostitutivi presso il solo Foro di riferimento del Consigliere dimissionario o impossibilitato ad esercitare il mandato e non sostituibile con non eletti, sino a ricostituzione del numero statutario di Consiglieri e mantenendo la stessa proporzione tra i Consiglieri dei due Fori, come da elezione originaria. Le dimissioni o l'impossibilità ad esercitare il mandato contestuale da parte di più di tre membri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e la necessità di nuove elezioni di tutti i componenti di esso da tenersi nelle forme ordinarie di cui al presente articolo. La carica di membro del Direttivo della Camera Penale è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta in altri organi rappresentativi della categoria forense. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo risultasse eletto ad altra carica nel corso del mandato dovrà scegliere, entro un mese dall'elezione, quale carica ricoprire. L'Associato che ricopre cariche in altri organi rappresentativi e viene eletto nel Direttivo della Camera Penale deve optare per una delle due cariche.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione degli associati e la cancellazione per motivi diversi da quelli disciplinari, essendo la delibera di quest'ultima rimessa al Collegio dei Probiviri secondo quanto previsto dall'art. 17, cosicché, rispetto a tale forma di cancellazione, Il Consiglio Direttivo si limiterà a dare attuazione alle suddette deliberazioni di cancellazione emesse dal Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI: LA COMMISSIONE ELETTORALE - L'Assemblea, per le votazioni relative all'elezione del Direttivo e del Collegio dei Probiviri, nomina una Commissione elettorale composta di due membri che individua al suo interno il Presidente, con scelta del Commissario avente maggior anzianità professionale in caso di mancato accordo.

Non possono far parte della Commissione elettorale i candidati alle elezioni. Qualora, dopo la nomina, un membro della Commissione elettorale intenda candidarsi, deve dimettersi. Il Presidente della Commissione elettorale, sentito il Consiglio Direttivo, nomina uno o più sostituti. Qualora, pur non essendo candidato, dovesse risultare eletto un membro della Commissione Elettorale, l'elezione del medesimo non sarà valida e risulterà eletto il primo dei non eletti.

I membri della Commissione elettorale curano la pubblicazione presso la Segreteria della lista dei candidati che verrà, poi, divulgata con ogni mezzo di pubblicità possibile, e, anche disgiuntamente, presiedono alle operazioni di voto assicurandone il regolare svolgimento, eventualmente avvalendosi di scrutatori scelti dalla medesima Commissione Elettorale.

La Commissione elettorale effettua pubblicamente le operazioni di scrutinio e provvede alla proclamazione degli eletti, decorso il termine di cui al comma 8 del presente articolo.

La preferenza di voto espressa ad un socio non eleggibile, poiché non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 17, sarà considerata nulla.

La Commissione elettorale decide su ogni controversia riguardante le operazioni di voto e la validità dei voti espressi.

Ciascun socio, in possesso dei requisiti richiesti, potrà:

a) controllare le schede elettorali, che a tal fine resteranno depositate presso la sede della Camera Penale per i tre giorni non festivi successivi al completamento delle operazioni elettorali;

b) proporre reclamo – entro il termine di cui alla lett. a) – alla Commissione Elettorale precisando le ragioni della doglianza che, a pena di inammissibilità, dovrà riguardare la validità o la regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali, ovvero i risultati dello scrutinio nel solo caso in cui l'eventuale accoglimento del reclamo possa modificare l'elenco degli eletti.

La Commissione elettorale decide – con provvedimento inoppugnabile – entro due giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. a).

I neo eletti subentrano nella carica decorso il termine di cui al comma 8 e avvenuta la pubblicazione dei risultati.

Fintanto che i neo eletti non abbiano assunto la carica, che avverrà con la convocazione ed effettuazione del primo Consiglio Direttivo o della prima riunione del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri uscenti operano limitatamente agli affari ordinari.

ART. 11 - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere. Il Presidente e il Vice Presidente possono appartenere indifferentemente al Foro di Como o di Lecco, con l'unico limite che, se il Presidente è iscritto al Foro di Como, il Vice Presidente deve appartenere al Foro di Lecco e viceversa. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al bimestre in riunioni ordinarie e su richiesta di almeno tre componenti, in riunioni straordinarie. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza di almeno tre dei suoi membri. Esso delibera, di regola, a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente. Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere rese pubbliche preferibilmente mediante pubblicazione on-line ed invio ai soci a mezzo mail.

ART. 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo presiede allo sviluppo ed all'indirizzo generale dell'Associazione; attua gli scopi per i quali l'Associazione è

costituita; stabilisce il programma di lavoro per ogni anno sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività; sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi.

ART. 13 - IL PRESIDENTE - Il Presidente è investito della rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ne imposta l'attività per il conseguimento degli scopi stabiliti; organizza e convoca, d'intesa con il Segretario, le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie; dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della successiva riunione. Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

ART. 14 - IL VICE PRESIDENTE - Il Vice Presidente è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e coordina con costui l'attività per il raggiungimento dei fini statuari; sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

ART. 15 IL SEGRETARIO E TESORIERE - Il Segretario-Tesoriere è investito dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell'Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive quali, in via esemplificativa, aperture di conti correnti e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati all'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo; compila e tiene aggiornato lo schedario degli Associati; controlla il pagamento delle quote sociali e provvede al mantenimento della contabilità; provvede alla corrispondenza; organizza e convoca, d'intesa con il Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, redigendone i relativi verbali; è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e coordina con costui l'attività per il raggiungimento dei fini statuari; controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione.

ART. 16 DURATA CARICHE E LIMITI DI ELEGIBILITA' - I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Consiglio Direttivo non può essere eletto in tale funzione per più di due mandati consecutivi. Detto limite opera solo per la carica di Presidente, potendo così essere assunto dal Presidente uscente, dopo il doppio mandato consecutivo, il ruolo di Consigliere e potendo, altresì, il medesimo essere titolare delle altre cariche di cui agli artt. 14 e 15 del presente Statuto. Non vi sono limiti di sorta del mandato per i componenti del Consiglio Direttivo diversi dal Presidente.

ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI - Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei

Soci con scrutinio segreto. Qualsiasi Socio con una età anagrafica di almeno 45 anni compiuti e con anzianità di associazione di almeno 10 anni, anche non consecutivi, può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali, sia in regola con tutti gli obblighi statutari e non sia mai stato condannato in procedimenti disciplinari per violazioni del Codice Deontologico Forense con sanzioni più gravi dell'avvertimento. La candidatura deve essere comunicata per iscritto (a mezzo fax o e-mail) alla Segreteria della Camera Penale entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente la data prevista per le elezioni. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, di cui almeno uno del Foro di Como e uno del Foro di Lecco.

Le votazioni, cui procede l'Assemblea, si svolgono presso due seggi elettorali: uno in Como ed uno in Lecco con possibilità per i soci di votare indifferentemente presso l'uno o l'altro seggio. Ciascun partecipante all'Assemblea può esprimere fino a tre preferenze.

Hanno diritto di voto solo i soci che si siano iscritti per la prima volta almeno sei mesi prima dalla data delle elezioni con regolare versamento della quota associativa nel medesimo termine ed i soci che abbiano rinnovato l'iscrizione effettuando il versamento della quota associativa entro e non oltre il giorno 15 del mese in cui si svolgono le elezioni relative all'anno solare in cui si svolgono le elezioni (o entro il giorno 15 del mese precedente ove le elezioni vengano fissate nella prima metà del mese) e siano in regola con il versamento della quota associativa riferita all'anno solare precedente.

Non sono ammessi voti per delega.

Per l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri risulteranno eletti gli Associati che avranno riportato il maggior numero di suffragi sommando in modo indifferenziato i voti conseguiti da ciascun candidato nei due seggi di Como e di Lecco. In caso di egual numero di suffragi prevarrà l'anzianità di iscrizione all'Albo o ai Registri Professionali. L'Elezione verrà gestita dalla Commissione Elettorale come prevista nell'articolo 10. In caso di dimissioni o di impossibilità ad esercitare il mandato da parte di un membro, subentrerà nella carica di Probiviro il primo dei non eletti dello stesso Foro di appartenenza del Probiviro dimissionario o impossibilitato ad esercitare il mandato. In caso di assenza di non eletti riferibili a tale Foro, si procederà a elezione del membro o dei membri sostitutivi presso il solo Foro di riferimento del Probiviro dimissionario o impossibilitato ad esercitare il mandato e non sostituibile con non eletti, sino a ricostituzione del numero statutario di Probiviri e mantenendo la stessa proporzione tra i Probiviri dei due Fori, come da elezione originaria. Le dimissioni o l'impossibilità ad esercitare il mandato contestuale di almeno due membri comportano la decadenza dell'intero Collegio dei Probiviri e la necessità di nuove elezioni di tutti i componenti

di esso da tenersi nelle forme ordinarie di cui al presente articolo.

Il Collegio dei Probiviri permane in carica per cinque anni.

I membri eletti del Collegio dei Probiviri scelgono tra loro il Presidente del Collegio.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la nomina nel Consiglio Direttivo.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, essendo espressamente incaricato, nell'ambito di tali funzioni, di verificare la persistenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione in capo ai singoli Associati, come da art. 2 e il rispetto dei doveri di cui all' art. 3 e ciò anche per effetto di segnalazione da parte del Consiglio Direttivo, o da parte di altri Associati, o di terzi, o di propria iniziativa.

Previo invito agli Associati e/o ai membri del Consiglio Direttivo nei confronti dei quali siano pervenute segnalazioni per le condotte di cui sopra a fornire i chiarimenti del caso, delibera, ove la posizione non vada archiviata, l'invio di richiami o ammonizioni agli Associati o ai membri del Consiglio Direttivo oppure la sospensione o la cancellazione per motivi disciplinari degli Associati o dei membri del Consiglio Direttivo medesimi ritenuti responsabili di violazione dei requisiti di cui al precedente capoverso.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

ART. 18 - Le cariche sociali sono ricoperte a titolo assolutamente gratuito.

ART. 19 – COMMISSIONE GIOVANI - La Commissione Giovani viene istituita per garantire la rappresentanza sostanziale, la raccolta delle istanze, il confronto su temi di specifico interesse e il supporto per le iniziative assunte dalla Camera Penale, da parte dei Colleghi con minore anzianità professionale.

Ad essa possono aderire esclusivamente avvocati e praticanti avvocati, con età anagrafica pari o inferiore ad anni 40, che esercitano la professione penale, anche in via non esclusiva, e che siano iscritti alla Camera Penale di Como e Lecco. È onere dei Referenti della Commissione Giovani verificare la sussistenza di detti requisiti anche attraverso richieste specificamente indirizzate alla Camera Penale di Como e Lecco, in particolare per quel che concerne la verifica dell'iscrizione alla Camera Penale di Como e Lecco medesima.

Tramite la Commissione Giovani, pertanto, il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Como e Lecco prende conoscenza e approfondisce le problematiche segnalate dai colleghi più giovani. Il Consiglio Direttivo, inoltre, interpella la Commissione Giovani, tramite i Referenti di quest'ultima, in ordine ai temi che riguardano i giovani colleghi, le loro attività, i problemi evidenziati e le loro iniziative. La Commissione Giovani ha diritto di esprimere il proprio parere sui temi oggetto di interpello, che, comunque, non è vincolante per il Consiglio Direttivo. La Commissione Giovani si rende disponibile a offrire supporto, anche operativo e materiale, per le iniziative promosse dalla Camera Penali.

Ferma restando la possibilità per la Commissione Giovani di strutturarsi articolatamente a mezzo di statuto proprio, la Commissione, in ogni caso, individua al suo interno fino a quattro Referenti (di cui, in tal caso, almeno due di Como e uno di Lecco) che la rappresenteranno nei rapporti con il Consiglio Direttivo. I Referenti devono essere iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno due anni. La carica di Referente è incompatibile con l'assunzione di qualsiasi altra carica ricoperta in altri organi rappresentativi della categoria forense. Resta, però, ferma la possibilità di candidatura rispetto a dette altre cariche, con conseguente obbligo di scelta entro 30 giorni dall'eventuale elezione per detta altra carica e conseguenti dimissioni, entro lo stesso termine, dalla carica di Referente o da quella per cui è avvenuta elezione. La carica di Referente decorre dal momento dell'individuazione, che avviene successivamente all'elezione del Consiglio Direttivo, e cessa con il termine del mandato elettorale operante per i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

ART. 20 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dalle quote di associazione; b) dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, a qualunque titolo disposti a favore dell'Associazione stessa.

ART. 21 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

